



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

95163620636

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

OSSERVATORIO ITALIANO DI VITTIMOLOGIA

TIPO ATTIVITÀ

949910 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI PER LA TUTELA DEI CITTADINI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA BOSCO DI CAPODIMONTE 79

C.A.P.

80131

COMUNE

NAPOLI

PROV.

NA

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

FGGLCN55C15F839S

CODICE CARICA

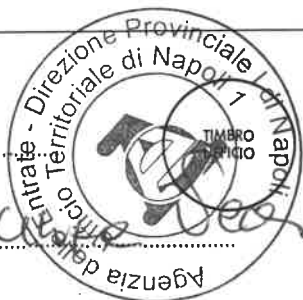
1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

FUGGETTA LUCIANO

DATA 28/07/2023

IL FUNZIONARIO



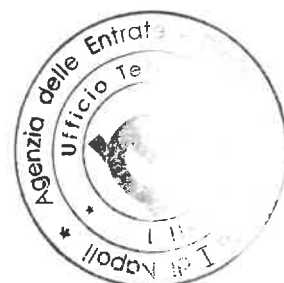
UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT NAPOLI 1



O.I.V.
Osservatorio Italiano di Vittimologia

C. F. 95163620636



Il Presidente Luciano Fuggetta:

Premesso, che l'Associazione – "Osservatorio Italiano di Vittimologia, – (O.I.V.) ONLUS" con Atto Costitutivo - 12/03/2012 - Notaio dott. Stefano Borrelli Codice Fiscale, C. F. 95163620636, ha proposto ai soci di aderire alla disciplina del Terzo Settore e propone l'adeguamento dello Statuto per conformità alla disciplina delle "Associazioni di Promozione Sociale (APS)", quindi per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; ha convocato in data 05/05/2023:

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

in prima, per il giorno 8 giugno 2023 alle ore 08:00 nei locali della sede in via Bosco di Capodimonte n. 79, Napoli; Assemblea non valida per mancanza del numero legale di soci; non si è svolta.

Il giorno 9 giugno 2023, alle ore 15:30 in seconda convocazione nei locali della sede in via Bosco di Capodimonte n. 79, Napoli, i soci riuniti in numero legale procedono per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1 - Lettura e discussione dello "Statuto modificato" per l'adeguamento alla normativa del Terzo Settore;
- 2 - Adempimenti correlati per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro del Terzo Settore;
- 3 - Varie ed eventuali.

Sono presenti n. 10 (dieci) soci su un totale di 10 (dieci) soci in regola con la quota associativa per l'anno 2023 di seguito riportati: De Liguori Lucio; De Liguori Marino; Fuggetta Luciano; Fusco Anna; Ioppolo Stefania; Meinardi Teresa; Moccia Maria; Ruggiero Grazia; Santonastaso Gaetano; Severino Rita;

è nominato Presidente dell'Assemblea il socio: Santonastaso Gaetano; Segretario la socia: Meinardi Teresa.

Il Presidente dell'Assemblea, vista la regolarità della convocazione e degli atti allegati: dichiara aperta la seduta, e invita il Presidente Fuggetta a relazione sul percorso seguito per arrivare a questo traguardo;

Il Presidente Fuggetta prende la parola ed espone quanto segue: l'Associazione per l'adeguamento dello Statuto è stata assistita dal Centro Servizi Volontariato al quale va un grande ringraziamento, per la professionalità espressa, e per la equilibrata scelta nel nuovo articolato che è stato ampliato e aggiornato.

Il ringraziamento anche ai soci che hanno collaborato per le diverse problematiche affrontate e le finalità di prospettiva rivitalizzante per questo nuovo percorso di vita dell'Associazione che stiamo iniziando. Grazie.

Il Presidente dell'Assemblea Santonastaso, apre la discussione sul **primo punto all'ODG**, e propone la lettura della "Bozza di Statuto" adeguata al disposto del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché, alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018);

Terminata la lettura, dopo ampia ed approfondita discussione su alcuni punti dell'articolato si procede alla votazione per alzata di mano: l'Assemblea approva all'unanimità: - la nuova denominazione dell'associazione: "Osservatorio Italiano di Vittimologia APS";

Sul **secondo punto all'ODG**, il Presidente, mette ai voti l'approvazione dello Statuto adeguato al nuovo "Codice del Terzo settore"; l'Assemblea approva all'unanimità;

Varie ed eventuali: Per procedere nella registrazione del Verbale con gli allegati richiesti per la registrazione all'ufficio del registro provinciale di Napoli il Presidente dell'Associazione provvederà agli adempimenti per la registrazione della degli atti predisposti a completamento del presente verbale che vanno presentati all'Ufficio Provinciale del Registro di Napoli; **in esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. n. 117/2017.**

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione, alle ore 18:30

Il Presidente

Il Segretario



O.I.V.
Osservatorio Italiano di Vittimologia

C. F. 95163620636

I Soci:

1 De Liguori Lucio

Lucio De Liguori

2 De Liguori Marino

Marino De Liguori

3 Fuggetta Luciano

Luciano Fuggetta

4 Fusco Anna

5 Ioppolo Stefania

6 Meinardi Teresa

7 Moccia Maria

8 Ruggiero Grazia

9 Santonastaso Gaetano

Gaetano Santonastaso

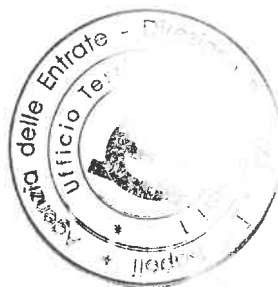
10 Severino Rita

Rita Severino

 agenzia Entrate		 Direzione Provinciale IdM Napoli Ufficio Territoriale di Napoli
REGISTRATO AL N. <u>3020-3</u>		
MOD. 71/M add. <u>28-7-2023</u>	Data versam. <u>15-7-2023</u>	
TOTALE VERSATO € <u>200,00</u>		
IL DIRETTORE		

IL FURTO AL N. 10
B-VUOLO

AS



OSSERVATORIO ITALIANO DI VITTIMOLOGIA – APS

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

Scopi dell'Associazione - L' Agenzia formazione e ricerca "ETS - APS" è un ente senza fine di lucro, avente lo scopo di coordinare ed attuare iniziative per la formazione professionale e la ricerca

ART. 1 Denominazione, sede e durata -

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "Osservatorio Italiano di Vittimologia - APS", da ora in avanti denominata "Associazione" In base al D. Lgs. n. 117/2017 saranno inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Napoli, in via Bosco di Capodimonte n. 79 , codice fiscale: 95163620636;
2. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2 Scopo, finalità e attività -

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni:



1

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché tutti quei servizi formativi volti il facilitare e valorizzare le attività innovative indipendenti; l'attività di orientamento di carattere informativo, formativo, consulenziale, finalizzati a promuovere l'autorientamento e supportare la definizione di percorsi personali di formazione e lavoro e il sostegno all'inserimento occupazionale; l'attività di formazione, ossia interventi di pre-qualificazione, qualificazione, riqualificazione specializzazione, aggiornamento realizzati con sistemi che utilizzino metodologie in presenza e/o a distanza;

- b) culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- j) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- k) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi

di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

2. Nello specifico, l'Associazione intende:

- perseguire finalità di solidarietà sociale avente quale interesse primario lo studio vittimologico, curando la ricerca in particolare e la specializzazione attraverso la raccolta dati, analisi, elaborazione e valutazione dei dati per l'approntamento di piani, programmi per la prevenzione e assistenza; altresì, in riferimento alla disciplina del whistleblowing [“informazioni”] introdotte dal D.lgs. n. 24/2023 di cui all'art. 18; - Misure di sostegno attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019; riguardante la protezione del *whistleblowers* o “*persone segnalanti*” violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali; soggette a processi di vittimizzazione nell'ambiente lavorativo e sociale, per cui in ottemperanza del seguente disposto legislativo: - 1.

«È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC». - e: attuare - 2. *“Le misure di sostegno (che) consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.”*

- proporre agli organi competenti l'istituzione di un “numero verde” per attuare una forma di comunicazione diretta, anonima volta a diminuire la “barriera comunicativa” tra vittima e società;

- contribuire alla soluzione dei problemi di crescita e di inserimento familiare, sociale, scolastico e lavorativo delle persone che abbiano subito un processo di vittimizzazione conseguente ad aggressione o abuso da parte di altro/i soggetto/i, eventi socio-traumatici, processi di vittimizzazione di qualsiasi genere, sopraffazione e di violenza;

- favorire, incoraggiare, sviluppare e mantenere rapporti di solidarietà tra le famiglie con persone che, a causa di processi di vittimizzazione, abbiano acquisito disabilità lievi o gravi che hanno prodotto un cambiamento del loro standard di vita e peggiorato la loro condizione psico-sociale;

- ampliare ed approfondire le conoscenze legislative e normative a tutela delle vittime divenute portatrici di handicap e delle loro famiglie;

- sensibilizzare ed educare sulle problematiche delle persone disabili per tutelarne la dignità umana;
- stimolare il volontariato rivolto alle vittime per qualsiasi causa e categoria, alla disabilità e diffondere lo spirito di condivisione nei loro confronti;
- nell'ambito del raggiungimento delle finalità già descritte realizza i propri scopi con qualsiasi tipo di attività e/o di servizi atti al raggiungimento degli obiettivi tra cui, esemplificando: organizzazioni di incontri formativi, di informazione, corsi di formazione per gli operatori sanitari e sociali. Raccolta ed elaborazione dati per ampliare ed approfondire le conoscenze sociologiche, psicologiche, vittimologiche, statistiche sulle vittime, sugli effetti degli eventi traumatici, sui loro eventuali problemi relazionali e comportamentali; progettare, programmare, pianificare interventi sul territorio per l'educazione alla prevenzione di qualsiasi atto di prevaricazione, sopraffazione, violenza sulle singole persone o sulle collettività;
- per il raggiungimento dei propri scopi l'O. I. V. potrà collaborare con Enti del terzo settore; aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborare con Enti Pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; sviluppare partenariato con altre associazioni, organizzazioni, enti, pubblici e/o privati, professionisti.

3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.

4. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

5. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 Ammissione e numero degli associati -

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro – nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore - che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - per i minori partecipanti alle attività di formazione e istruzione, ludiche e turistiche possono accedere con il consenso scritto del tutore in calce alla domanda di partecipazione.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;



- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

4. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

5. È recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale.

6. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.

7. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.

8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

9. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

10. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

11. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (solo se nominato);
- Revisore legale (solo se nominato);

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 Assemblea

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

2. Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato anche mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

4. Si applicano i commi. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

5. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

6. L'Assemblea può essere convocata anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento, deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.



7. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
8. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
9. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
10. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
11. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
12. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
13. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 (Cinque) e 11 (Undici) (incluso il Presidente), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

5. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

6. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

7. Il Consiglio direttivo può essere convocato anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento, deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.

8. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

9. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, ai quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

11. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua

attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

12. Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

13. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.

14. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ART. 9 Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. È membro del Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 10 Organo di controllo

1. L'Assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di Controllo.

2. L'Organo di controllo (anche monocratico) è obbligatoriamente nominato, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

3. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 Revisione legale dei conti

- Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 Dipartimenti tematici

1. Il Consiglio Direttivo potrà istituire Dipartimenti tematici.

2. Per ogni Dipartimento, il Consiglio Direttivo nomina un coordinatore;

3. Ogni Dipartimento cessa le sue funzioni alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, fatta salva la possibilità di rinnovo del mandato alla costituzione del rinnovato Consiglio Direttivo;

4. I Dipartimenti tematici sono gruppi di associati che sviluppano una realtà operativa confrontandosi e attivandosi in unità di ricerca e studio a lungo termine, nonché fornitori di consulenze al sostegno anche di specialisti interni ed esterni;

5. I coordinatori dei Dipartimenti tematici possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.



6. Con apposito regolamento sarà disciplinata l'organizzazione e le modalità operative che consentiranno di promuovere un approccio interdisciplinare in grado di formare soci e ricercatori con una visione scientifica nella diffusione, comunicazione e divulgazione della conoscenza vittimologica al fine di contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società, con particolare attenzione al territorio in cui operano.

ART. 13 Referenti regionali

Il Consiglio Direttivo relativamente alle regioni o province prive di "Organismo dipartimentale" si riserva di nominare un Referente Regionale.

Compito del Referente è quello di far da tramite tra gli associati di quel territorio e il Consiglio Direttivo per meglio tutelare e perseguire le finalità dell'Associazione e per favorire i rapporti di collaborazione reciproca.

ART. 14 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15 Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16 Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi

nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17 Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio, va convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 18 Bilancio sociale e informativa sociale

Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

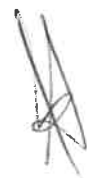
Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 19 Libri

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale (tenuto secondo le modalità previste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.



ART. 20 Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
7. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21 Lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo settore.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
3. Relativamente ai soci che prestano attività lavorativa per l'Associazione, il loro numero non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 22 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23 Rinvio

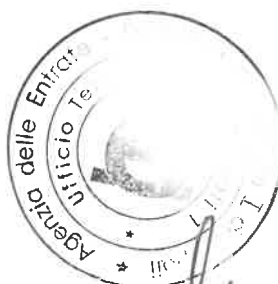
1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto, varranno i Regolamenti interni stilati dal Consiglio Direttivo, approvati dall'Assemblea, le norme previste dal libro V del C. C. e le disposizioni delle leggi in materia (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore))

Letto, approvato e sottoscritto in Assemblea

Firmato:

1. Dario De L'Imperi
2. Aldo B...
3. Carlo...
4. [Signature]
5. [Signature]
6. [Signature]
7. Mario...
8. Silvano...
9. Carlo Santoro
10. [Signature]

28-7-2023



[Signature]

